

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 234

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CIAMPI)

e dal Ministro della sanità

(GARAVAGLIA)

di concerto col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1994

Conversione in legge del decreto-legge 6 maggio 1994,
n. 273, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	11
Decreto-legge	»	12

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'articolo 1 del presente decreto-legge si intende ripianare la situazione debitoria collegata al funzionamento dell'asilo nido del Ministero della sanità, nonchè prevedere il finanziamento per la sua gestione futura.

Tale finanziamento era stato assicurato, dalla legge 8 gennaio 1986, n. 5, fino al 31 dicembre 1989. Venuta a scadenza la data prevista dalla citata legge n. 5 del 1986, il Ministero si fece promotore di apposita iniziativa legislativa per assicurare la continuità dei servizi (atto Camera n. 2417, X legislatura), ma il disegno di legge non terminò l'iter a causa dello scioglimento delle Camere; successivamente, e nonostante fosse stata riconosciuta l'esigenza del servizio (tant'è che la legge finanziaria 1992 aveva previsto specifici accantonamenti nel fondo speciale di parte corrente), analoghe iniziative non si sono concluse positivamente.

Pur in assenza di una soluzione legislativa, l'asilo nido ha proseguito nel suo funzionamento venendo a determinare a favore del comune di Roma una posizione creditoria ammontante a lire 571.190.550.

Per dare soluzione a detta situazione debitoria, si propone di procedere alla riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1104 (spese per l'informazione sanitaria ai fini della promozione della salute; spese per l'organizzazione e partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni; spese per l'iscrizione a convegni, congressi ed altre manifestazioni; quote associative ad organismi internazionali) dello stato di previsione del Ministero della sanità per il 1994, che presenta una disponibilità di lire 1.230.000.000.

Con lo stesso provvedimento ci si propone poi di assicurare la continuazione del servizio, per la cui gestione si ipotizza la

spesa di lire 150.000.000 annui, offrendo, come copertura dell'onere, la riduzione del citato capitolo 1104 di un importo pari alla spesa corrente per la gestione dell'asilo nido.

L'articolo 2 modifica l'articolo 7, primo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409.

Tale modifica, recependo espressamente quanto previsto dalla direttiva 78/687/CEE, consente una più precisa e puntuale applicazione della normativa comunitaria ai fini del riconoscimento di lauree in odontoiatria conseguite da cittadini comunitari che - in vari casi - non hanno però acquisito una completa formazione in Paesi della Comunità europea ma, almeno in parte e con diverso percorso formativo, in Paesi terzi.

L'articolo 3 è motivato dall'esigenza di adeguarsi alla decisione 93/513/CEE, del 21 settembre 1993, con cui il Consiglio dei ministri della Comunità europea ha deliberato (sulla base della direttiva 85/73/CEE) che fino al 31 dicembre 1994 il tasso di conversione da applicare per l'ECU è quello in vigore al 1° settembre 1992 in materia di contributi da riscuotere per le spese occasionate dalle ispezioni e dai controlli sanitari delle carni fresche.

La disposizione dell'articolo 3 è quindi un atto dovuto in quanto la ricordata decisione è un atto che ha carattere vincolante per gli Stati membri.

L'articolo 4 prevede la parziale modifica dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 (commi 3 e 4), trasformando le previste sanzioni della chiusura e della decadenza dell'esercizio in sanzioni pecuniarie amministrative. Ciò in quanto, per la vendita di prodotti ritirati dal commercio, nei casi previsti dal comma 1 del medesimo articolo 15 vi è a monte anche la responsabilità del produttore.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Lo stesso articolo prevede la soppressione di norme contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, relative a sanzioni amministrative per i farmacisti; prevede inoltre la soppressione di norme contenute nel predetto decreto, relative alla sanzione di chiusura della farmacia, nonché l'abrogazione del comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178. Quest'ultima disposizione va opportunamente soppressa in quanto non può dirsi imputabile al farmacista una difformità della composizione del farmaco rispetto a quella dichiarata.

L'articolo disciplina, altresì, alcuni aspetti relativi alla vendita di medicinali veterinari al fine di assicurare omogeneità di trattamento.

L'articolo 5 proroga al 30 aprile 1994 il termine entro cui coloro che esercitano attività relative alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali possono continuare ad esercitarle a condizione che presentino tempestiva domanda di autorizzazione, come previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538.

L'articolo 6 del provvedimento in esame introduce una disciplina della pubblicità dei prodotti dietetici, degli integratori alimentari e dei prodotti di erboristeria, i quali ultimi, allo stato attuale, non essendo soggetti a forme di autorizzazione alla immissione in commercio, maggiormente espongono i consumatori a forme di pubblicità fuorvianti, quando non propriamente ingannevoli, con rischi per la salute (vedasi, ad esempio, i prodotti cosiddetti dimagranti).

L'articolo prevede, altresì, i casi in cui i prodotti sono esonerati dall'applicazione del regime autorizzatorio.

L'articolo 7 ha lo scopo di consentire il mantenimento dei fondi previsti per gli indennizzi di cui al capitolo 2599 dello stato di previsione del Ministero della sanità.

L'articolo 8 è finalizzato a risolvere la problematica posta dalle strutture sanitarie operanti presso il Ministero degli affari esteri.

L'articolo 9 introduce specifiche disposizioni in materia di vaccinazioni obbligato-

rie, pienamente in linea con i principi costituzionali e i più moderni orientamenti in tale materia.

L'articolo 10 riformula in parte l'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, precisando la natura dell'indennizzo previsto dall'articolo 1 di tale legge, i termini del riferimento alla indennità integrativa speciale che integra l'indennizzo (comma 2) e prevedendo l'assegno *una tantum* in caso di morte (commi 3 e 4).

L'articolo 11 prevede la facoltà del Ministero della sanità di effettuare visite di controllo sia autonomamente sia a richiesta da parte di pubbliche amministrazioni o degli interessati, ai fini di acquisire tutti gli elementi necessari all'accertamento di lesioni ed infermità che danno diritto a pensione vitalizia, assegno annuo o ad indennità *una tantum*, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (tabelle A e B).

Le visite di controllo sono effettuate da un collegio medico presieduto dal direttore dell'ufficio medico legale del Ministero della sanità, da un medico del Servizio sanitario nazionale, con funzioni di relatore, e da un esperto scelto tra docenti universitari e dirigenti del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 12 prevede l'attribuzione della somma di lire 100 miliardi da destinare al finanziamento delle spese per l'assistenza sanitaria agli indigenti.

L'articolo 13 è finalizzato a conservare alla Croce rossa italiana (CRI) la connotazione di ente pubblico.

I motivi essenziali per i quali la CRI deve rimanere ente pubblico, qual è stata tuttora, abolendo quindi lo stato giuridico previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, che ha definito la CRI «ente privato d'interesse pubblico», si rifanno alla natura dei seguenti compiti assegnati alla stessa:

sgombero e cura dei feriti e malati di guerra in tempo di guerra e di conflitti armati;

svolgimento dei compiti di carattere sanitario e assistenziale connessi all'attività di difesa civile;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

disimpegno del servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati e dei dispersi;

integrazione dell'operato dello Stato nell'azione di assistenza sanitaria (attualmente la CRI svolge, tra l'altro, per conto del Ministero della sanità il servizio di pronto soccorso sanitario negli aeroporti nazionali ed internazionali aperti al traffico civile);

trasporto infermi con 1.600 ambulanze e assistenza ai portatori di *handicap* nei centri di Roma, Napoli, Bergamo, Firenze; scuole infermieri in diverse sedi; raccolta sangue.

Inoltre si deve tener presente che in sede di proclamazione dei principi fondamentali della Croce rossa (XX Conferenza internazionale - Vienna 1965) è stato formalmente sancito il ruolo della Croce rossa come ente ausiliario dei poteri pubblici.

In relazione a tutto ciò si rammenta che la Croce rossa annovera tra le sue componenti il Corpo militare e il Corpo delle infermiere volontarie ausiliarie delle Forze armate. Non si concepisce in quale maniera dei corpi militari a tutti gli effetti possano essere integrati in un ente privato.

L'articolo 14 del presente decreto-legge concerne le attività trasfusionali della Croce rossa italiana ed è motivato dalla esigenza di superare le difficoltà connesse alle problematiche relative all'attuazione dell'articolo 19 della legge 4 maggio 1990, n. 107. Tali difficoltà non hanno consentito finora di raggiungere concreti risultati sul piano operativo, considerata anche la volontà della Croce rossa italiana di mantenere il Centro nazionale trasfusione sangue

sito in Roma (Villa Ramazzini). A ciò si aggiungono le difficoltà che incontra la regione Lazio a risolvere il problema della sistemazione del personale del Centro, sia di quello di ruolo della Croce rossa italiana, sia di quello in servizio ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 207, nonché soprattutto del numeroso personale precario, che è stato da tempo utilizzato dalla Croce rossa italiana e che ha acquisito indubbe caratteristiche di alta professionalità nel settore trasfusionale.

L'articolo 15 riguarda l'utilizzo dei cittadini extracomunitari o apolidi per l'esercizio di professioni sanitarie e detta al riguardo norme migliorative più puntuali e specifiche, rispetto alla vigente normativa concernente sia il riconoscimento dei titoli abilitanti sia l'utilizzo con contratti biennali di diritto privato, come previsti dal decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

L'articolo 16 subordina ad autorizzazione, da parte dell'unità sanitaria locale, la produzione, il commercio e la detenzione dei coloranti per alimenti.

L'articolo 17 detta una specifica disciplina relativa al risarcimento del danno per fatti commessi da parte degli amministratori e dei dipendenti delle unità sanitarie locali, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti ospedalieri disciolti, prevedendo al riguardo la prescrizione in cinque anni.

L'articolo 18 disciplina la conferma temporanea da parte delle università dei rapporti convenzionali con il personale medico laureato, subordinandola a rigorosi criteri.

RELAZIONE TECNICA

L'asilo nido del Ministero della sanità è gestito attraverso un'apposita convenzione stipulata tra il comune di Roma ed il dopolavoro del Ministero della sanità in data 3 settembre 1986.

Nella convenzione fu stabilito che il comune di Roma fornisca il personale necessario al funzionamento della struttura e che il dopolavoro si facesse carico delle spese di gestione.

All'articolo 7 di detta convenzione, la quota spettante al comune di Roma venne stabilita in lire 70.000.000. In data 2 dicembre 1988 il comune di Roma con nota n. 104844 ritenne necessario elevare la quota, come peraltro previsto dall'articolo 10 dell'atto di convenzione, del 40 per cento, per miglioramenti salariali del personale, portandola così a lire 98.000.000.

Per quel che concerne gli oneri per assicurare l'ordinaria gestione dell'asilo, il dopolavoro ha quantificato la spesa minima in lire 25.000.000, fondo cui si aggiunge il gettito derivante dalla retta mensile di lire 110.000 a carico dei genitori utenti del servizio.

L'asilo nido usufruisce di un'area, adibita a giardino, situata tra via della Pittura e via dell'Industria di proprietà dell'Ente EUR. A seguito di rinnovo della convenzione per l'uso riferito al triennio 1993-1995, l'onere da sostenere è di lire 2.700.000 per il 1993 (canone + spese contrattuali + imposta di registro) e di lire 2.300.000 annue a regime. La manutenzione di detta area è curata dall'Ente con un costo annuo di lire 1.000.000.

Per garantire, in conformità a quanto previsto per gli altri asili nido, la copertura assicurativa per la sicurezza dei bambini frequentatori dell'asilo, il dopolavoro, nel mese di settembre 1993, ha aggiornato le precedenti polizze per la responsabilità civile e per gli infortuni come di seguito:

per la responsabilità civile i massimali sono stati elevati a lire 3.000.000.000, per il 1993, con una spesa di lire 350.000 e con previsione di ulteriore aumento, per il 1994, del massimale a lire 5.000.000.000, con una spesa di lire 500.000;

per la polizza infortuni si ritiene di aumentare il massimale da lire 5.000.000, in caso di decesso, a lire 80.000.000 e da lire 10.000.000 a lire 100.000.000 in caso di invalidità permanente, nonché lire 1.000.000 per spesa medica; l'onere per detta assicurazione ammonta a lire 17.000.000.

Infine, considerato che tutte le voci di spesa sono soggette ad adeguamento sulla base della intervenuta variazione degli indici dei prezzi al consumo, per il 1994 è stato previsto un aggiornamento minimo del 4 per cento.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE CONTABILE ASILO NIDO
PER L'ANNO 1994 E SEGUENTI

	Lire —
Quota spettante al comune di Roma per personale addetto all'asilo nido	98.000.000
Contributo spettante al dopolavoro per gestione asilo nido	25.000.000
Canone spettante all'Ente EUR per locazione giardino .	2.300.000
Spese pulizia e innaffiamento giardino (Ente EUR)	1.000.000
Assicurazione RC (massimale 5.000.000.000)	500.000
Assicurazione infortuni bambini (massimali 80/100 milioni)	17.000.000
Totale...	<u>143.800.000</u>
Adeguamento inflazione (Indice ISTAT presunto al 4 per cento)	5.752.000
Totale...	<u><u>149.552.000</u></u>

SITUAZIONE CONTABILE
«ASILO NIDO MINISTERO DELLA SANITÀ» - ANNO 1990

	Lire —
Quota annuale spettante al comune di Roma per la gestione	70.000.000
Contributo spettante al dopolavoro per acquisto generi alimentari	25.000.000
Canone affitto spettante all'Ente EUR per giardino	1.499.000
Canone forfettario per consumo acqua - innaffiamento giardino - Ente EUR	157.124
Totale...	<u>96.656.124</u>

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Lire
Onere relativo all'adeguamento della quota annuale chiesta dal comune di Roma	20.000.000
Totale...	116.656.124
Interessi legali per ritardato pagamento 10 per cento ..	11.665.613
Totale...	128.321.737

SITUAZIONE CONTABILE
«ASILO NIDO MINISTERO DELLA SANITÀ» - ANNO 1991

	Lire
Quota annuale spettante al comune di Roma per la gestione	70.000.000
Contributo spettante al dopolavoro per acquisto generi alimentari	25.000.000
Canone affitto spettante all'Ente EUR per giardino	1.499.000
Canone forfettario per consumo acqua - innaffiamento giardino - Ente EUR	157.124
Totale...	96.656.124
Acquisto lavatrice ed essiccatoio	6.443.850
Acquisto tritacarne-grattugia	2.430.575
Totale...	105.530.549
Interessi maturati per ritardato pagamento anno 1990 non corrisposti	11.665.613
Totale...	117.196.162
Onere relativo all'adeguamento della quota annuale chiesta dal comune di Roma	20.000.000
Totale...	137.196.162
Interessi legali per ritardato pagamento 10 per cento ..	13.719.617
Totale...	150.915.779

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE CONTABILE
«ASILO NIDO MINISTERO DELLA SANITÀ» - ANNO 1992

	Lire
Quota annuale spettante al comune di Roma per la gestione	70.000.000
Contributo spettante al dopolavoro per acquisto generi alimentari	25.000.000
Canone affitto spettante all'Ente EUR per giardino	1.499.000
Canone forfettario per consumo acqua - innaffiamento giardino - Ente EUR	157.124
Totale...	96.656.124
Acquisto lavastoviglie	4.272.000
Totale...	100.928.124
Interessi maturati per ritardato pagamento anno 1991 non corrisposti	13.719.617
Totale...	114.647.741
Onere relativo all'adeguamento della quota annuale chiesta dal comune di Roma	20.000.000
Totale...	134.647.741
Interessi legali per ritardato pagamento 10 per cento ..	13.464.775
Totale...	148.112.516

RIEPILOGO

	Lire
Anno 1990	128.321.737
Anno 1991	150.915.779
Anno 1992	148.112.516
Totale...	427.350.032

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE CONTABILE
«ASILO NIDO MINISTERO DELLA SANITÀ» - ANNO 1993

	Lire
	—
Quota annuale spettante al comune di Roma per la gestione	70.000.000
Contributo spettante al dopolavoro per acquisto generi alimentari	25.000.000
Canone affitto spettante all'Ente EUR per giardino	1.499.000
Canone forfettario per consumo acqua - innaffiamento giardino - Ente EUR	157.124
Totale...	96.656.124
Interessi maturati per ritardato pagamento anno 1992 non corrisposti	13.719.617
Totale...	110.375.741
Onere relativo all'adeguamento della quota annuale chiesta dal comune di Roma	20.000.000
Totale...	130.375.741
Interessi per ritardato pagamento 10 per cento	13.464.775
Totale...	143.840.516

RIEPILOGO

	Lire
	—
Anno 1990	128.321.737
Anno 1991	150.915.779
Anno 1992	148.112.516
Anno 1993	143.840.516
Totale...	571.190.548

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 6 maggio 1994, n. 273, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 8 novembre 1993, n. 438, 7 gennaio 1994, n. 8, e 8 marzo 1994, n. 164.

Decreto-legge 6 maggio 1994, n. 273, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 106 del 9 maggio 1994.

Disposizioni urgenti in materia sanitaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme di modifica ed adattamento della disciplina di alcuni settori della materia sanitaria alle riforme legislative di carattere generale intervenute recentemente anche a seguito dell'approvazione della legge finanziaria 1994 e del provvedimento collegato alla medesima;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il Ministro della sanità è autorizzato a corrispondere agli aventi diritto le somme occorrenti per assicurare il funzionamento dell'asilo nido del Ministero della sanità.

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 722.000.000 per l'anno 1994, comprensivo di debiti pregressi ammontanti rispettivamente a lire 128.321.737 per l'anno 1990, a lire 150.915.779 per l'anno 1991, a lire 148.112.516 per l'anno 1992, a lire 143.840.516 per l'anno 1993, nonchè valutato in lire 150.000.000 a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 1104 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. All'articolo 7, comma primo, della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo le parole: «allegato B,» sono inserite le seguenti: «a seguito di formazione acquisita in un Paese comunitario e conforme a quanto previsto dalla direttiva n. 78/687/CEE,».

Articolo 3.

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Fino alla data del 31 dicembre 1994 resta in vigore il tasso di conversione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee il 1° settembre 1992.».

Articolo 4.

1. Il comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è abrogato.

2. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:

«3. Al farmacista che pone in vendita o detiene per la vendita una specialità medicinale soggetta ai provvedimenti dell'autorità amministrativa di cui al comma 1 è applicata la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire unmilionecinquecentomila.».

3. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è sostituito dal seguente:

«4. Qualora nell'arco di un anno si ripetano, per più di due volte, presso la stessa farmacia, i fatti previsti dal comma 1, il farmacista è soggetto alla sanzione amministrativa da lire unmilione a lire tremilioni.».

4. Il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 5 e il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono abrogati.

5. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, sono ridotte del 50 per cento.

6. Le irregolarità commesse nella fase di compilazione delle ricette, rispetto alle norme riguardanti l'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione a carico degli assistiti, sono considerate irregolarità di carattere amministrativo e vanno perseguite in prima istanza tramite le commissioni di disciplina previste dalle convenzioni per i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta.

7. Qualora le commissioni evidenzino reiterate irregolarità che possano configurare ipotesi di reato, ne danno comunicazione all'autorità giudiziaria.

8. Il comma 4 dell'articolo 38 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«4. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni al medico veterinario il quale non osservi gli obblighi stabiliti dall'articolo 3, commi 5 e 6, l'obbligo di custodia di cui all'articolo 34, comma 1, ovvero si munisca di scorte di medicinali veterinari in misura eccedente il limite di cui all'articolo 35. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni al farmacista il quale violi gli obblighi di cui agli articoli 3, comma 4, e 32, commi 1, 3 e 4.».

9. Il comma 6 dell'articolo 38 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire seimilioni ai medici veterinari ed altri professionisti interessati che non ottemperino al disposto dell'articolo 23.».

Articolo 5.

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, le parole: «Il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso» sono sostituite dalle seguenti: «Fatta eccezione per chi importa medicinali e per chi distribuisce esclusivamente materie prime farmacologicamente attive o medicinali disciplinati dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, o medicinali di cui detiene l'autorizzazione all'immissione in commercio, o la concessione di vendita, il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso».

2. Al comma 7 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, dopo le parole: «hanno presentato» sono inserite le seguenti: «o presentino entro il 30 aprile 1994».

3. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, sono aggiunte, in fine, le parole seguenti: «e si adeguino, entro i 18 mesi successivi a tale termine, ai requisiti previsti dagli articoli 3 e seguenti.».

Articolo 6.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il divieto di attribuire proprietà atte a prevenire, curare, o guarire malattie, nonchè di accennare a tali proprietà, di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, si riferisce anche alla pubblicità degli integratori alimentari e dei prodotti di erboristeria.

2. La pubblicità al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, qualora ne suggerisca l'idoneità all'uso nell'ambito di diete finalizzate al dimagrimento o alla riduzione del peso, è sottoposta alla disciplina prevista dall'articolo 201, terzo, quarto e quinto comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come sostituito dall'articolo 7 della legge 1° maggio 1941,

n. 422, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro della sanità 6 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1993, i cui effetti sono differiti a novanta giorni dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Non trova applicazione la disciplina di cui al comma 2 per la pubblicità al pubblico degli integratori alimentari e dei prodotti di erboristeria che si limiti a riprodurre i marchi, le indicazioni, le controindicazioni e le avvertenze descritte in etichetta o nel foglio illustrativo, nonchè la confezione del prodotto.

4. In caso di violazione della disciplina di cui al presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.

5. La composizione e la durata della commissione di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, sono determinate con decreto del Ministro della sanità, tenendo conto dei nuovi compiti introdotti con il presente decreto. Qualora il Ministero della sanità non si pronunci entro trenta giorni dalla presentazione della domanda diretta ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per la pubblicità dei prodotti di cui al comma 1, la stessa si intende accolta.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 7.

1. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano alle disponibilità del capitolo 2599 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'esercizio 1993.

Articolo 8.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, le strutture sanitarie esistenti presso il Ministero degli affari esteri, previste dall'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, sono direttamente gestite dal Ministero della sanità.

2. Per il funzionamento delle suddette strutture sanitarie viene stipulata apposita convenzione tra il Ministero della sanità ed il Ministero degli affari esteri.

3. Gli oneri derivanti dalla convenzione di cui al comma 2 sono contenuti nei limiti dello stanziamento iscritto al capitolo 4303 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1994.

4. Il comma terzo dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, è abrogato.

Articolo 9.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'esecuzione delle vaccinazioni obbligatorie su minori non può essere coercitivamente imposta con l'intervento della forza pubblica.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Resta ferma l'operatività delle sanzioni previste a carico di coloro che esercitano la potestà parentale o la tutela sul minore, nonché dei direttori degli istituti di assistenza pubblica o privata in cui il minore è ricoverato o delle persone affidatarie di minori ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

3. I soggetti indicati al comma 2 sono personalmente responsabili di ogni effetto dannoso subito dal minore o da terzi, conseguente all'inosservanza delle disposizioni di legge sulle vaccinazioni obbligatorie.

4. Ai fini dell'esonero dalla obbligatorietà delle vaccinazioni il certificato del medico curante o del medico specialista, presentato dall'interessato, è vincolante per l'unità sanitaria locale.

Articolo 10.

1. L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

«Art. 2.-/1. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno non reversibile determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 è integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda.

3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata o derivi la morte, spetta un assegno *una tantum* nella misura di lire 50 milioni da erogare ai soggetti nel seguente ordine: coniuge, figli minori, figli maggiorenni inabili al lavoro, genitori, fratelli minori, fratelli maggiorenni inabili al lavoro.

4. Qualora la persona sia deceduta in età minore, l'indennizzo spetta ai genitori o a chi esercita la potestà parentale.»

Articolo 11.

1. Il Ministero della sanità, per la formulazione dei pareri medico-legali, ha facoltà di sottoporre gli interessati a visita di controllo al fine di acquisire tutti gli elementi per un giudizio diagnostico ed una sicura applicazione delle tabelle A e B di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834. Le visite di controllo, che possono essere richieste anche da pubbliche amministrazioni e dagli interessati, sono effettuate, nei casi in cui sia ritenuto necessario, da un collegio medico costituito dal direttore dell'ufficio medico legale, che lo presiede, da un medico del predetto servizio, relatore, e da un esperto scelto tra i docenti universitari e dirigenti del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 12.

1. È attribuito ai comuni, per l'anno 1994, un contributo, a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, di lire 100 miliardi da destinare al finanziamento delle spese di loro competenza per l'assistenza sanitaria degli indigenti. La predetta somma è ripartita ai comuni tenendo conto del reddito medio *pro capite*, secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della sanità, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCHEM).

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Articolo 13.

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato.

Articolo 14.

1. Il comma 2 dell'articolo 19 della legge 4 maggio 1990, n. 107, è sostituito dal seguente:

«2. I centri trasfusionali della Croce rossa italiana, ivi compreso il Centro nazionale trasfusione sangue, con i relativi servizi, restano attribuiti alla Croce rossa italiana.»

2. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge 4 maggio 1990, n. 107, è sostituito dal seguente:

«3. Il trasferimento dei beni di cui al comma 1 è effettuato con provvedimento del presidente della giunta regionale in conformità con le disposizioni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.»

Articolo 15.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, l'utilizzo di cittadini extracomunitari o apolidi per l'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche è consentito ai presidi sanitari privati nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente e nei limiti dei contingenti fissati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'utilizzo da parte dei presidi sanitari pubblici, in deroga al requisito della cittadinanza, può essere autorizzato dal Ministero della sanità su richiesta della regione

per periodi predeterminati ed esigenze di carattere straordinario; gli incarichi, di norma di durata annuale e rinnovabili, cessano di diritto allo scadere del periodo massimo previsto dall'autorizzazione ministeriale.

2. Le disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1984, n. 752, concernente il riconoscimento dei titoli abilitanti conseguiti all'estero, sono estese ai cittadini extracomunitari e agli apolidi residenti legalmente in Italia o autorizzati a soggiornare temporaneamente in Italia per esercitare una professione o un'arte sanitaria di cui al comma 1.

3. Il Ministero della sanità cura la tenuta dell'elenco dei cittadini stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento di titoli abilitanti. Il riconoscimento del titolo consente, previa iscrizione all'albo professionale, ove esistente, l'esercizio professionale. I collegi professionali provvedono, previo accertamento della conoscenza della lingua italiana, all'iscrizione temporanea all'albo in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana.

4. I presidi sanitari pubblici e privati sono tenuti a comunicare al Ministero della sanità il nominativo del cittadino extracomunitario o apolide assunto, con l'indicazione del titolo abilitante posseduto, entro tre giorni dalla data dell'assunzione.

5. L'utilizzo di cittadini stranieri con i contratti biennali di diritto privato stipulati ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, è consentito sino al 31 dicembre 1994.

Articolo 16.

1. L'autorizzazione alla produzione, al commercio e alla detenzione dei coloranti per alimenti, di cui all'articolo 57, comma 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, è rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per territorio.

Articolo 17.

1. Nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti relativi al risarcimento dei danni derivanti da fatti verificatisi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano comportato o comportino illecito arricchimento del pubblico amministratore o il conseguente indebito arricchimento dei suoi eredi, si applica il termine decennale di prescrizione, che, tuttavia, per la parte residua, non può avere durata superiore a cinque anni dalla data medesima.

Articolo 18.

1. Fino alla riorganizzazione delle funzioni assistenziali dei policlinici universitari mediante la ridefinizione delle piante organiche, previa determinazione dei carichi di lavoro, e comunque non oltre il 30

novembre 1994, le università possono, previa intesa con la regione, confermare, con delibera del consiglio di amministrazione, il rapporto convenzionale con il personale medico laureato che da almeno nove anni svolga collaborazioni straordinarie e continuative retribuite presso i policlinici universitari a gestione diretta, purchè in possesso dei requisiti prescritti per la copertura dei posti del livello iniziale del corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale alla data di inizio del rapporto convenzionale e purchè, al momento della conferma, non sia legato da altro rapporto di lavoro subordinato od autonomo con altri enti od organismi pubblici o privati. La conferma avviene con giudizio di idoneità, le cui modalità e procedure sono definite con decreto del rettore entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa delibera del consiglio di facoltà, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il trattamento economico del personale di cui al presente comma può essere rideterminato, con decorrenza dal momento della conferma, in misura non superiore al compenso forfettario per ora di incarico corrisposto ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attività assistenziale dedotto nella convenzione università-regione.

2. Nei concorsi pubblici, aperti a tutti, per la copertura dei posti che risultino vacanti a seguito della ridefinizione delle piante organiche di cui al comma 1, il servizio reso dal personale confermato è valutato tra i titoli di carriera come servizio reso nella posizione funzionale iniziale con un incremento pari al venticinque per cento del punteggio complessivamente attribuibile. Il personale confermato ai sensi del comma 1 deve dichiarare di non versare nelle condizioni di incompatibilità indicate dall'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e che nei suoi confronti non trova applicazione l'articolo 8, commi 1-bis e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

Articolo 19.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1994.

SCALFARO

CIAMPI, GARAVAGLIA, BARUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: Conso.

